

Statuti Associazione carroserie suisse - Ticino

NOME, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1

Sotto la denominazione di “**carroserie suisse - Ticino**” si costituisce un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede legale presso il proprio Centro di formazione professionale.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

Carroserie suisse - Ticino si prefigge di difendere e promuovere gli interessi professionali dei suoi soci e quelli generali del ramo della carrozzeria.

In particolare:

- a) Si sforzerà di raggruppare tutte le imprese specializzate del ramo, con sede nel Cantone Ticino;
- b) Assisterà i soci con informazioni e consigli di carattere professionale;
- c) Rappresenterà i soci nei confronti delle Autorità nelle questioni professionali di interesse generale;
- d) Promuoverà e sosterrà tutte quelle misure legislative o amministrative favorevoli agli interessi del ramo;
- e) Agirà nel senso dello sviluppo della formazione e del perfezionamento professionale dei capi-azienda, dei quadri aziendali e delle maestranze;
- f) Rappresenterà i soci nei rapporti con le organizzazioni del personale, nel campo dei contratti collettivi e della loro applicazione;
- g) Si sforzerà di uniformare le condizioni di lavoro nelle varie carrozzerie del Cantone, segnatamente in ordine agli orari di lavoro del personale e agli orari di apertura delle aziende, ecc.;
- h) Combatterà la concorrenza sleale e il lavoro nero;
- i) Emanerà tutti quei regolamenti, tariffe, ecc. che si reputeranno necessari o utili alla professione;
- j) Carroserie suisse - Ticino e i suoi membri sono automaticamente affiliati a carroserie suisse nazionale, attenendosi ai relativi statuti.

AMMISSIONI, DIMISSIONI, ESCLUSIONE di SOCI

Articolo 3

Persone fisiche o giuridiche, iscritte al Registro di commercio, che esercitano nel Cantone Ticino l’attività di una carrozzeria in modo professionale, possono aderire a carroserie suisse - Ticino in qualità di socio attivo.

I soci attivi devono adempiere i seguenti requisiti, il cui accertamento è affidato al comitato:

- a) Godere di buona reputazione personale, professionale e finanziaria;
- b) Disporre di una valida struttura, attrezzatura e organizzazione aziendale, secondo la "Definizione dei requisiti di qualità per carrozzerie svizzere".

L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato, può nominare soci onorari le persone che si sono rese particolarmente meritevoli per il loro prolungato, autorevole e proficuo lavoro a favore di carrozzerie svizzere - Ticino. Soci onorari vengono invitati a tutte le Assemblee e le manifestazioni sociali. Possono partecipare alle discussioni ma non hanno diritto di voto.

Articolo 4

Le dimissioni dall'associazione possono essere date solo per la fine di un anno civile, con lettera raccomandata e con il preavviso di 6 mesi.

L'assemblea avrà la facoltà di respingere le dimissioni quando il socio non sia in regola con i propri obblighi sociali.

Articolo 5

L'assemblea può escludere un socio per motivi gravi: concorrenza sleale, ripetute infrazioni allo statuto, ai regolamenti, alle risoluzioni assembleari, mancato pagamento della quota, ecc.

L'interessato può ricorrere per iscritto entro 30 giorni contro la decisione rivolgendosi al segretariato, il quale sottoporrà la questione alla prossima assemblea. Nel frattempo il socio è da ritenersi sospeso.

Articolo 6

La qualità di socio si perde automaticamente con la cessazione dell'esercizio di una carrozzeria.

In caso di cessione d'azienda, la qualità di socio passa automaticamente all'assuntore, purché lo stesso adempia i requisiti per essere socio. Il cedente si impegna a portare a conoscenza dell'assuntore questa disposizione.

Articolo 7

La qualità di socio implica l'accettazione dei presenti statuti e di tutte le decisioni che sono prese dagli organi sezionali, con l'impegno a osservare le istruzioni e le direttive che gli organi emanano in conformità degli statuti stessi.

Articolo 8

I membri dimissionari o espulsi perdono qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 9

Per gli obblighi di carrozzerie svizzere – Ticino risponde esclusivamente il patrimonio di quest'ultima. E' esclusa ogni responsabilità personale dei singoli membri.

ORGANI

Articolo 10

Gli organi di carrosserie suisse - Ticino sono:

- a) L'assemblea
- b) Il comitato direttivo
- c) L'ufficio di revisione
- d) Le commissioni

Assemblea

Articolo 11

L'assemblea si raduna ordinariamente una volta all'anno, entro maggio. Le assemblee straordinarie saranno convocate dietro decisione del comitato direttivo o a richiesta di almeno 10 membri.

Tutte le assemblee vanno convocate con un preavviso di almeno 15 giorni con la precisa indicazione delle trattande all'ordine del giorno. L'assemblea non potrà deliberare su una revisione dello statuto se essa non figura espressamente nell'ordine del giorno.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice-presidente o in mancanza di questi ultimi, da un socio appositamente designato in apertura di seduta. Le risoluzioni saranno notate a verbale, a cura del segretario. Il verbale dovrà essere diramato ai soci al più tardi entro un mese dall'assemblea.

Articolo 13

Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante speciale procura scritta. L'assemblea è capace di deliberare quando sono presenti o rappresentati le metà più uno dei soci.

Ove andasse deserta un'assemblea, il presidente ne convocherà un'altra mezz'ora più tardi, con lo stesso ordine del giorno: questa potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 14

L'assemblea delibera a semplice maggioranza dei membri presenti, in caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente.

Le decisioni relative all'esclusione di un socio e alla revisione dello statuto sezionale richiedono per la loro validità la maggioranza degli associati presenti.

La decisione dello scioglimento di carrosserie suisse – Ticino deve essere approvata da una maggioranza di due terzi di tutti i membri della sezione.

Articolo 15

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

- a) La nomina del presidente, del comitato direttivo, dell'ufficio di revisione;
- b) La quantificazione dei contributi sociali;
- c) L'approvazione dei conti;
- d) L'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) L'approvazione di convenzioni, regolamenti e tariffe;
- f) La revisione dello statuto
- g) Lo scioglimento dell'associazione.

Il comitato direttivo

Articolo 16

Il comitato direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri (compreso il presidente), nominati per tre anni e sempre rieleggibili.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 17

Il comitato ha tutte quelle competenze che il presente statuto non affida ad altri organi. Il comitato può istituire commissioni o gruppi di lavoro, i quali rispondono del loro operato verso il comitato.

Carrosserie suisses – Ticino è socio fondatore del Servizio Coordinato di Soccorso Stradale – SCSS Sagl

I soci di carrosserie suisses – Ticino, interessati all'attività di soccorso stradale, possono chiedere l'adesione alla SCSS Sagl.

Articolo 18

Il comitato si riunisce mensilmente secondo le necessità, oppure su richiesta di un suo membro. Esso prende le decisioni a maggioranza dei presenti.

L'ufficio di revisione

Articolo 19

L'ufficio di revisione è composto da due soci nominati per tre anni e liberamente rieleggibili. Essi controllano i conti sociali e presentano un rapporto scritto all'assemblea generale.

I revisori dei conti, qualora riscontrassero dei problemi nella tenuta della contabilità, possono chiedere il supporto di un revisore esterno e indipendente, il quale presenterà un rapporto scritto all'assemblea generale.

Disposizioni varie

Articolo 20

Carrosserie suisse - Ticino è vincolata dalla firma congiunta del presidente e un membro di comitato, oppure di due membri di comitato.

Articolo 21

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 22

I membri di comitato, delle commissioni e dell'ufficio di revisione avranno diritto alla rifusione delle spese di trasferta o altro su presentazione dei relativi giustificativi da consegnare in originale al comitato o al segretariato.

Ai membri di comitato viene altresì pagato un gettone di presenza per ogni riunione a cui parteciperanno. Ogni tre anni, all'elezione e/o rinnovo del comitato, viene votato l'ammontare dei gettoni di presenza.

Articolo 23

In caso di scioglimento di carrosserie suisse - Ticino, il patrimonio sociale sarà suddiviso tra i membri in proporzione alle quote sociali pagate negli ultimi tre anni, se entro due anni dallo scioglimento non sarà decisa la ricostituzione dell'associazione. Nel frattempo il patrimonio sociale resterà affidato alla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.

Articolo 24

Per tutto quanto non è previsto da questi statuti, valgono le norme del codice civile svizzero.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 18 maggio 2021, entrata in vigore immediatamente. Esso sostituisce quello del 5 maggio 2020.

Carrosserie suisse - Ticino

Il Presidente:

Damiano Crivelli